



COMUNE DI VIDIGULFO

Provincia di Pavia

prof. gen. n. 4103/2020

ORDINANZA N. 8 /2020/R.G. del 21.05.2020

OGGETTO: temporanee misure preventive di organizzazione dei servizi comunali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da nuovo coronavirus (COVID-19). Riapertura cimitero comunale, piattaforma ecologica e area cani.

IL SINDACO

vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, annunciate «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020»;

vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

atteso come il d.p.c.m. 26 aprile 2020 e le conseguenti disposizioni regionali di cui alle ordinanze Presidente Regione Lombardia n. 538 del 30 aprile scorso e n. 537 del 30 aprile, poi confluita e assorbita dall'ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020, mirino a consentire e ad accompagnare una lenta e cauta ripresa delle attività e dei servizi all'interno della cosiddetta «fase 2»;

richiamati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, aggiornato con d.p.c.m. 18 maggio 2020 e l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020, di recepimento e integrazione dei decreti nazionali;

atteso che tali recenti disposizioni adottino, sulla base di linee guida condivise, provvedimenti utili a una ulteriore progressiva riduzione delle limitazioni conseguenti all'emergenza sanitaria

ancora in corso;

richiamati gli ultimi provvedimenti assunti a livello locale:

- ordinanza sindacale n. 5/2020/R.G. del 04 maggio 2020, con cui è stata disposta la chiusura al pubblico di parchi pubblici, giardini e area cani;
- ordinanza sindacale n. 6/2020/R.G. del 5 maggio 2020, con cui è stata disposta la riapertura con prescrizioni della piattaforma ecologica comunale dal 6 maggio scorso;
- ordinanza sindacale n. 7/2020/R.G. del 5 maggio 2020, con cui è stata disposta la riapertura con orario ridotto del cimitero comunale dal 6 maggio scorso;

ritenuto, in linea con le disposizioni nazionali e regionali, avendo inoltre rilevato un accesso ordinato e responsabile alle strutture comunali riaperte, pur con prescrizioni, di provvedere alla riapertura, secondo il normale calendario di apertura del cimitero comunale, della piattaforma ecologica comunale e, con riferimento all'ordinanza sindacale n. 05/2020/R.G. del 04 maggio 2020, della sola area cani;

vista la competenza del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 13, comma 2 della l. n. 833/1978;

richiamato l'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DISPONE

l'integrale revoca delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali n. 6 e n. 7 del 5 maggio scorso e la revoca parziale delle disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n. 5 del 04 maggio 2020, con esplicito riferimento all'area cani

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, qui espressamente richiamate, con decorrenza 22 maggio 2020, **la riapertura, secondo l'ordinario calendario di apertura, delle seguenti strutture comunali:**

- **cimitero comunale**, orario di apertura: da lunedì a domenica, ore 8-17;
- **piattaforma ecologica comunale**, orario di apertura: lunedì e mercoledì ore 9-12 e sabato ore 9-12/14-17;
- **area cani comunale**, via Padova;

PRESCRIVE che

sino alla revoca dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e fatte salve ulteriori disposizioni nazionali/regionali di revoca o di proroga:

1. l'accesso alle aree e alle strutture comunali e pubbliche è comunque condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
2. è fatto obbligo agli utenti che accedono di indossare idonea mascherina di tipo chirurgico o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca;
3. non sono soggetti all'obbligo al punto 2. i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti

con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori.

AVVERTE CHE

secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 e art. 3 del D.L. 25/03/2020, n. 19, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento disposte con il presente provvedimento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

Alla Polizia Locale ed alle Forze di Polizia il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

la notifica mezzo PEC della presente ordinanza:

- Al Sig. Prefetto della Provincia di Pavia per il coordinamento delle Forze di Polizia in ordine alle competenze di prevenzione e controllo del rispetto delle misure adottate per contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- al Sig. Questore della Provincia di Pavia;
- al Sig. Comandante la Compagnia dei Carabinieri di Pavia e al Sig. Comandante la Stazione Carabinieri di Landriano competente per territorio;
- al Sig. Comandante la Compagnia della Guardia di Finanza di Pavia,
- ad A.T.S. Pavia c.so Indipendenza, Pavia;
- alla Provincia di Pavia, Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità, U.O. Rifiuti;
- alla società TEKNOSERVICE s.r.l., con sede in Piossasco, 10045 (TO), viale dell'Artigianato 10, in qualità di gestore della piattaforma;

la trasmissione di copia della presente ordinanza:

- a tutti gli uffici comunali per gli adempimenti di competenza;
- alla Polizia Locale

COMUNICA

avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 gg al TAR competente o al Presidente della Repubblica entro 120 gg. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.

Il Sindaco
Domenico Fabrizio BERTUZZI

